

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
"ITALIAN DIGITAL REVOLUTION"**

**Art. 1**

**Costituzione e denominazione**

È costituita un'associazione, senza scopo di lucro, denominata "ITALIAN DIGITAL REVOLUTION - IDR", di seguito "AIDR".

I contenuti e la struttura dell'AIDR sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'AIDR stessa. L'AIDR è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

**Art. 2**

**Sede, indirizzo elettronico e durata**

L'AIDR ha sede in Roma. L'indirizzo completo dell'AIDR è inizialmente fissato in Via Terenzio, 10 - 00193 Roma.

Il sito internet dell'AIDR è raggiungibile all'indirizzo elettronico [www.aidr.it](http://www.aidr.it) ed è il principale organo di comunicazione dell'Associazione.

L'AIDR ha durata illimitata, fermo restando l'anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall'assemblea dei soci.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere attività di promozione e di sviluppo dell'attività dell'AIDR.

**Art. 3**

**Soci, trasmissibilità della qualità di socio, recesso ed esclusione**

Possono essere associati persone fisiche, giuridiche, istituzioni pubbliche e loro enti strumentali, di qualsiasi nazionalità, che condividano gli scopi e le finalità dell'AIDR.

I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che risultano nell'atto costitutivo dell'AIDR e che abbiano rinnovato l'iscrizione. Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano volontariamente a sovvenzionare le attività associative con uno speciale contributo, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari tutti gli altri. Il Consiglio Direttivo può prevedere nuove categorie di soci, che saranno identificati con apposito regolamento. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno essere compresi nella categoria dei soci sostenitori. La domanda di adesione all'AIDR redatta secondo il modello che sarà presente sul sito internet, deve essere inviata presso la sede dell'AIDR o trasmessa con modalità telematiche, e deve contenere le generalità del richiedente e l'impegno ad accettare lo Statuto dell'AIDR. La domanda di iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della domanda.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, associazioni e aziende, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'AIDR.

La sottoscrizione della quota di adesione può essere effettuata anche con conferimenti di beni in natura, il cui valore non sia inferiore agli importi determinati dal Consiglio Direttivo. La quota, inoltre non è rivalutabile. L'ammissione di un nuovo socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

All'atto della richiesta di ammissione il socio si impegna, oltre alla quota associativa, ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea ed ogni altro atto regolamentante la vita dell'AIDR.

I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di elettorato attivo e passivo anche per le cariche sociali, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio può sempre recedere dall'AIDR con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi o qualora il comportamento del socio possa compromettere o recare pregiudizio al raggiungimento e/o perseguimento degli scopi dell'AIDR; il socio del quale è proposta l'esclusione non ha diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla sua esclusione.

In caso di recesso e/o di esclusione il socio non avrà diritto al rimborso delle quote e/o contributi versati. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei casi a causa di morte.

#### **Art. 4** **Scopi, finalità ed attività**

L'AIDR riconosce un concreto e tangibile effetto della digital revolution nel ridefinire la vita delle persone. L'innovazione dirompente necessita, infatti, di approcci aperti e collaborativi e di nuovi strumenti organizzativi, e richiede il coinvolgimento di una pluralità di attori diversi: università, laboratori e centri di ricerca, imprese, start-up, incubatori di impresa, istituzioni e, in generale, chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo. In questo contesto, risulta dunque fondamentale il dialogo con tutti gli attori così da creare partnership per l'innovazione che consentano di cogliere davvero le opportunità che la rivoluzione digitale sta creando.

L'AIDR non ha scopi di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale, nell'ambito di qualsiasi iniziativa utile alla diffusione della cultura digitale, al fine di:

- Promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai Soci, funzionali agli scopi associativi;
- Sostenere la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita individuale e collettiva;
- Promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento attraverso l'uso delle tecnologie;
- Promuovere la cittadinanza digitale attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, progetti, workshop, summer school, dibattiti, conferenze, tavole rotonde eventi online e offline e qualsiasi altra iniziativa utile a promuovere e diffondere la cultura digitale;
- Svolgere azioni di informazione per gli associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte, ecc... funzionali agli scopi associativi;
- Promuovere e incoraggiare iniziative per il rafforzamento della coscienza civica dei cittadini;
- Studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni;
- Promuovere, coordinare e gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- Svolgere un ruolo di stimolo nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nazionali, europee e internazionali;
- Diffondere nella società civile i contenuti presenti nel programma dell'Agenda Digitale Europea e dell'Agenda Digitale Italiana, ed in particolare: identità digitale; PA digitale, open data, istruzione digitale, sanità digitale, pagamenti elettronici, giustizia digitale, ricerca e innovazione, mercato unico digitale, e-commerce, infrastrutture e sicurezza informatica, smart city, ecc.

- Partecipare ai tavoli di lavoro con le istituzioni pubbliche e private alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi e delle finalità associative;
- Fissare, insieme alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, standard di qualità ed efficienza per la corretta erogazione dei servizi digitali, ad esempio nel settore della sanità;
- Impegnarsi sul fronte della sicurezza informatica e nella lotta ai reati telematici come cyberbullismo, cyberstalking, phishing e frodi online, al fine di consentire una navigazione sicura, in particolare per i minorenni;
- Promuovere progetti finalizzati alla realizzazione delle cosiddette “Smart Cities”, in cui i principi di ecosostenibilità, benessere sociale e cultura dell'innovazione siano fondanti per realizzare nuove soluzioni di trasporto pubblico, architettura urbana, vivibilità delle aree cittadine, etc.;
- Promuovere le trasformazioni nelle modalità di lavoro per effetto della diffusione e del largo utilizzo dei dispositivi digitali;
- Approfondire in generale tutte le evoluzioni e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, affinché diventino per tutti, nessuno escluso, fonte di benessere ed inclusione sociale.
- Dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione;
- Promuovere iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- Volgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi e delle finalità sopra descritte,

Al fine di svolgere le proprie attività l'AIDR si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri associati nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati. L'AIDR può svolgere attività produttive e commerciali marginali nei modi e nei limiti indicati dalle leggi vigenti con particolare riferimento al dettato del D.Lgs. n.460/97. In particolare, a titolo esemplificativo, l'AIDR potrà: promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, fiere, eventi privati e pubblici, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## **Art. 5 Patrimonio e mezzi economici**

Il Fondo Patrimoniale dell'AIDR è variabile, ed è costituito dalle somme in danaro, di beni, materiali ed immateriali, o prestazioni di servizi o di altri elementi suscettibili di valutazione economica apportati e/o conferiti dai soci fondatori in sede di costituzione e dai versamenti effettuati dai soci ordinari all'atto dell'ammissione.

Il patrimonio dell'AIDR è inoltre costituito dai contributi, donazioni, elargizioni ed offerte di qualsiasi tipo ricevute da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, di cui all'art. 3, purché non abbiano specifico vincolo di destinazione o siano specificamente destinati alla copertura finanziaria per l'organizzazione di attività coerenti con l'oggetto e le finalità del presente Statuto o di specifici costi di gestione.

Il patrimonio potrà altresì essere incrementato con le somme prelevate dagli avanzi di gestione per la parte non devoluta agli scopi dell'AIDR stessa ed accantonati in specifici fondi e decurtato per il ripiano di eventuali sbilanci di gestione.

Per garantire il regolare funzionamento e la copertura dei costi di gestione dell'AIDR, la stessa potrà ricevere contributi nonché somme o beni e servizi anche a titolo di sponsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici e privati.

## **Art. 6**

### **Organi sociali dell'AIDR**

Gli organi sociali dell'AIDR sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. I componenti di ogni organo osservano i principi e gli obblighi dettati dal presente Statuto e riconoscono le funzioni, i poteri e i limiti dell'organo stesso. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

## **Art. 7**

### **L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Essa deve essere convocata dal Presidente dell'AIDR ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima tramite avviso di convocazione inviato per e-mail a tutti gli associati e pubblicato sul sito dell'AIDR, nella sezione "Area riservata soci".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

All'Assemblea competono l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, le modifiche statutarie, l'esclusione dei soci, lo scioglimento dell'AIDR, nonché ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuite dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona indicata con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza anche tra i non soci ed occorrendo uno o più scrutatori anche tra i non soci.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti dell'AIDR.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente istituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, in entrambi i casi, delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il voto viene espresso per alzata di mano.

## **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

L'AIDR è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, comprendendo in questo numero anche il Presidente dell'AIDR che dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente dell'AIDR è il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti, per brevità, indicato quale "Presidente"). Ad esclusione di coloro che sono stati nominati nell'atto costitutivo dell'AIDR, i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti e sempreché non venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrare, per cooptazione, il/i consigliere/i cessato/i con nomina valida fino alla prima Assemblea utile.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina degli amministratori cessati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'AIDR.

In particolare, tra l'altro, su proposta del Presidente:

- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'AIDR, redige il programma annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera l'ammissione all'AIDR dei soci;
- delibera sul recesso dei soci;
- delibera circa la predisposizione ed approvazione dei regolamenti;
- delibera in merito all'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico con poteri consultivi e di indirizzo, determinando il numero dei suoi componenti e la durata;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'AIDR ed altri enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'AIDR nonché di eventuali uffici o sedi di rappresentanza;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno o più dei consiglieri;

Il Consiglio Direttivo predispone ed approva il Codice Etico degli appartenenti all'AIDR. Il Codice Etico è vincolante per gli Associati ed i componenti degli organi dell'AIDR ed è pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Con le medesime modalità previste per l'approvazione, il Codice Etico può essere modificato e/o integrato.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite avviso di convocazione inviato per e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e solo in caso di urgenza con e-mail da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, in analogia e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

La rappresentanza legale spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico.

Quest'ultimo viene istituito con propria delibera che provvede anche alla determinazione del numero dei suoi componenti e la durata, scegliendo i suoi componenti tra soggetti di provata esperienza, qualifica professionale e di spessore scientifico e culturale. Il funzionamento del Comitato Scientifico sarà oggetto di uno specifico regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che, senza giusta causa o giustificato motivo, non intervenga per 3 (tre) riunioni consecutive, decade dal suo incarico.

## **Art. 9**

### **Il Presidente dell'AIDR**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, oltre a presiederne gli organi, ha la rappresentanza legale dell'AIDR di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Per assicurare la conduzione e la rappresentanza dell'AIDR sul territorio nazionale il Presidente può nominare un Vicepresidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Presidente, in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Consiglio Direttivo, convocando appena possibile il Consiglio Direttivo per la ratifica del provvedimento adottato.

## **Art. 11** **Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'AIDR anche nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici e privati.

E' eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Direttivo. È rieleggibile.

Il Segretario Generale propone al Presidente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Predisporre gli atti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare e li illustra nelle riunioni dell'organo.

Provvede all'ordinaria gestione dell'AIDR ed in particolare:

- provvede all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico e economico, sentito il Presidente;
- provvede alla nomina ed alla sostituzione dei rappresentanti delle sedi territoriali (regioni, province, comuni), sentito il Presidente;
- dirige l'attività degli uffici nonché di eventuali uffici o sedi di rappresentanza, definendone l'organizzazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'AIDR, presentando al Consiglio Direttivo le proposte di bilancio preventivo e di quello consuntivo.

## **Art. 12** **Il Collegio dei Revisori**

Il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'AIDR è affidata ad un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi componenti il Presidente. Restano in carica cinque esercizi e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente. I componenti nominati sono rieleggibili. Qualora un componente cessa, per qualunque ragione, dalla carica, deve essere sostituito alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo. I revisori sono tenuti ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, a verificare la correttezza dei bilanci preventivo e consultivo, ad accertare la consistenza di cassa e l'integrità del patrimonio sociale. Le riunioni del Collegio dei Revisori devono essere oggetto di un verbale, da trasmettere tempestivamente al Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 13** **Esercizio Finanziario - Bilancio e avanzi di gestione**

L'esercizio finanziario dell'AIDR ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo adotta la proposta di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci da convocarsi entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'AIDR non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative, onlus o enti simili senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad uso direttamente comune, salvo che una parte di essi non siano destinati ad incremento del patrimonio dell'AIDR.

#### **Art. 14** **Scioglimento dell'AIDR**

L'AIDR oltre che nei casi di legge, si estingue per volontà dei soci, per il venir meno dei soci a causa di recesso o di esclusione, per impossibilità di raggiungimento dei suoi scopi e/o per mancato funzionamento dell'assemblea.

In caso di estinzione dell'AIDR, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni dell'AIDR che residuano, dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa od onlus oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

#### **Art. 15** **Rinvio - Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge anche in tema di vigilanza.